



REPUBBLICA ITALIANA / 01
 INOME DEL POPOLO ITALIANO

M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente -
 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere -
 Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
 Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -

Oggetto
**ADEMPIMENTO DI
 LOBO
 ARBITRALE**

R.G.N. 14558/99
 Cron. 24304
 Rep. 3859
 Ud. 07/06/01

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

NER Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato MARIO ARE, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

BORINI COSTRUZIONI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato BERARDINO LIBONATI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIER GIUSEPPE BOGGIO e GIOVANNI GARELLI,

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
 dal Sig. IL SOLE 24 ORE
 per diritti L. 6000
 il ~~1 IL SET. 2001~~

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
 dal Sig. +
 per diritti L. 6000
 il **1 8 SET. 2001**
 IL CANCELLIERE

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
 dal Sig. N/C
 per diritti L. 6000
 il **1 8 SET. 2001**
 IL CANCELLIERE

2001
 1504



giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 428/99 della Corte d'Appello di TORINO depositata il 09/04/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Are che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l'Avvocato Libonati che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con scrittura privata del 13 settembre 1989 la s.p.a. Borini Costruzioni e la s.r.l. NER convenivano di riunirsi in raggruppamento temporaneo di imprese allo scopo di partecipare congiuntamente alla licitazione privata da effettuare dal Comune di Paola per la ristrutturazione del complesso edilizio denominato S. Agostino, affidando mandato irrevocabile di rappresentanza alla prima di esse, e di costituire in caso di aggiudicazione dei lavori, onde procedere alla loro esecuzione in modo unitario, una società consortile a responsabilità limitata con quote paritetiche.

Aggiudicatosi l' appalto da parte del raggruppamento di imprese e costituita la società consortile denominata Sant' Agostino, sorgeva controversia tra le due società associate in ordine alle reciproche pretese creditorie e debitorie.

La s.p.a. Borini attivava la costituzione del collegio arbitrale previsto dall' art. 24 della scrittura privata del 13 settembre 1989 e con lodo irrituale del 7 - 13 luglio 1995 gli arbitri ritenevano non legittima la condotta della s.r.l. NER denunciata dalla s.p.a. Borini e legittimi i comportamenti consequenziali adottati da quest' ultima; dichiaravano che la s.r.l. NER era tenuta al pagamento della somma di L. 500.000.000, comprensiva di IVA; rigettavano per quanto di ragione, e fatto salvo quanto equitativamente valutato nella composizione della controversia, le richieste della s.r.l. NER.

A fronte dell' inadempimento della soccombente alle statuizioni contenute in tale pronuncia la s.p.a. Borini provvedeva alla sua

Borini



citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino per sentirla condannare al pagamento di quanto previsto nel lodo.

La s.r.l. NER, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la declaratoria di nullità o invalidità o inefficacia della pronuncia arbitrale, nonchè la condanna della s.p.a. Borini al risarcimento del danno conseguente all' inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di mandato.

Con ordinanza del 23 marzo 1997 il giudice istruttore ingiungeva alla convenuta, ai sensi dell' art. 186 ter c.p.c., il pagamento della somma indicata nel lodo.

Con sentenza del 2 - 10 marzo 1998 il Tribunale accoglieva integralmente le domande della s.p.a. Borini e rigettava quelle proposte dalla s.r.l. NER.

Proposto appello dalla società soccombente, con sentenza del 22 gennaio - 9 aprile 1999 la Corte di Appello di Torino rigettava l' impugnazione, osservando in motivazione che doveva ritenersi inammissibile il motivo di appello volto a sostenere la invalidità della costituzione del collegio arbitrale, in quanto avvenuta in forza dell' art. 24 della scrittura privata del 13 settembre 1989 anzichè sulla base della diversa clausola contenuta nell' atto pubblico di costituzione della società consortile, atteso che tale eccezione era stata per la prima volta proposta in sede di comparsa conclusionale dinanzi al Tribunale, il quale correttamente la aveva qualificata come nuova, e pertanto non poteva essere proposta in appello.

Rilevava altresì che altrettanto infondata era la censura, disattesa dal Tribunale, diretta a prospettare l' errore degli arbitri di travisamento

22/1/99



dei fatti in relazione alle pretese creditorie della s.p.a. Borini, in particolare per aver ritenuto non contestata l' esattezza dei conteggi unilateralmente predisposti da detta società, atteso che, come correttamente rilevato dal primo giudice, gli arbitri non avevano affatto attribuito alla s.r.l. NER una condotta difforme da quella effettivamente tenuta, ed in particolare non avevano sostenuto che questa non aveva contestato i conteggi predisposti dall' altra parte, riproducenti un importo complessivo di L. 712.000.000, ma dando atto di " diffuse contestazioni di fondo in ordine alla sussistenza di un titolo creditorio della Borini " avevano asserito che non si rinveniva nella difesa della s.r.l. NER una confutazione della esattezza della prospettazione contabile formulata dalla s.p.a. Borini, ossia che non si ravvisava una persuasiva dimostrazione della non correttezza dei singoli addebiti. Sulla base di tale accertamento il collegio arbitrale aveva esercitato legittimamente il proprio potere decisorio improntato alla regola di equità ed aveva formulato i termini del negozio giuridico sostitutivo della volontà delle parti nei limiti del mandato conferito, operando una valutazione per sua natura insindacabile dal giudice ordinario.

Quanto alla prospettazione di un errore arbitrale per avere gli arbitri ricondotto alla volontà assembleare, e non alla decisione unanime del consiglio di amministrazione della società, la fonte dell' obbligo di finanziamento il cui inadempimento era stato ascritto alla s.r.l. NER, rilevava la intempestività della censura, sollevata tardivamente in primo grado e non proponibile in appello, e comunque la sua

Borini



inammissibilità, trattandosi di un preteso errore nel merito della decisione.

Nè sussisteva la dedotta violazione del principio del contraddittorio, atteso che l'asserita mancanza nel lodo di una analitica confutazione di tutti gli argomenti prospettati dalla s.r.l. NER non configurava un vizio siffatto, ma in ipotesi un difetto di motivazione non denunciabile.

Parimenti da escludere era la prospettata violazione di norme di ordine pubblico, per avere gli arbitri riconosciuto la legittimità del comportamento della s.p.a. Borini consistito nello scioglimento del vincolo associativo mediante la liquidazione della società consortile, atteso che l'assunto dell'appellante si fondava su una erronea trasposizione delle regole valide per il raggruppamento temporaneo di imprese, il cui vincolo associativo è necessariamente inscindibile fino al completamento dell'opera, alla società consortile costituita ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 584 del 1977, introdotto dall'art. 12 della legge n. 687 del 1984, ove questa sia stata costituita - come nella specie era avvenuto - quale mero strumento operativo per la realizzazione dell'appalto affidato al raggruppamento temporaneo. Osservava altresì sul punto, richiamando e condividendo la motivazione del Tribunale, che poichè il citato art. 23 bis dispone espressamente che la costituzione della società consortile lascia pienamente operante la responsabilità solidale delle imprese raggruppate, lo scioglimento di essa deve considerarsi non influente sul vincolo del raggruppamento temporaneo, peraltro in alcun modo investito dalla pronuncia arbitrale.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Rossi', written vertically on the right margin of the page.



Quanto alla doglianza relativa al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno subito a causa dell' inadempimento della s.p.a. Borini consistito nell' aver rinunciato ad alcune riserve senza autorizzazione della s.r.l. NER, rilevava che inizialmente quest' ultima società aveva ancorato la propria pretesa risarcitoria all' inadempimento del rapporto di mandato e solo nella memoria di replica dinanzi al Tribunale aveva prospettato il titolo di responsabilità fatto valere in appello, onde la relativa censura doveva ritenersi inammissibile. Peraltro la doglianza stessa era da considerare anche infondata, atteso che se la pretesa si riferiva a fatti anteriori alla decisione degli arbitri comportava una inammissibile sovrapposizione con l' oggetto del giudizio arbitrale, mentre se atteneva a danni verificatisi dopo detta pronuncia la relativa domanda era improponibile dinanzi al giudice ordinario in forza della clausola compromissoria contenuta nella scrittura innanzi richiamata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. NER deducendo cinque motivi. La s.p.a. Borini ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22, 23 e 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, violazione o falsa applicazione dell' art. 1362 c.c., omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, si deduce che la s.r.l. NER sin dal primo atto difensivo aveva contestato il lodo nella parte in cui aveva

Manzoni



determinato o comunque ritenuto legittimo lo scioglimento dell' associazione temporanea di imprese da parte della s.p.a. Borini, pur in mancanza di una delle ipotesi che eccezionalmente consentono la dissoluzione dell' associazione, e che sia il Tribunale che la Corte territoriale, pur aderendo alla tesi in diritto secondo la quale mai gli arbitri avrebbero potuto pronunciare in ordine a detto scioglimento, hanno erroneamente ritenuto che il lodo avesse unicamente ~~in~~ guardato lo scioglimento della società consortile. Si osserva in contrario che la s.p.a. Borini aveva proseguito i lavori di appalto in proprio, estromettendo la ricorrente, ed aveva chiesto al collegio arbitrale di accertare la legittimità di tale comportamento, e che gli arbitri avevano accolto tale domanda, finalizzata alla " risoluzione del rapporto associativo ", con conseguente estromissione della s.r.l. NER dai lavori, da proseguirsi " con gli esclusivi mezzi di Borini ", in palese violazione della normativa pubblicistica che impone che il vincolo associativo permanga sino al completamento delle opere, salve le diverse ipotesi eccezionalmente previste. Si aggiunge che il giudice di appello si è limitato a riportare testualmente la motivazione adottata sul punto dal Tribunale, omettendo ogni esame delle osservazioni critiche svolte dall' appellante.

Preliminarmente all' esame di questo e dei successivi motivi di ricorso appare opportuno ricordare che per consolidato orientamento giurisprudenziale il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l' errore, la violenza, il dolo, l' incapacità delle parti che hanno conferito l' incarico o dell' arbitro stesso, ed in particolare che l' errore

Sciasca



rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia (v. sul punto Cass. 1995 n. 2802; 1993 n. 579; 1992 n. 12725; 1990 n. 8010).

E' peraltro appena il caso di rilevare che il controllo di questa Suprema Corte in proposito resta circoscritto alla verifica della correttezza della pronuncia del giudice di appello in ordine alla sussistenza dei vizi denunciati, con esclusione di ogni indagine diretta sul lodo, spettando unicamente al giudice di merito esaminare ed interpretare il negozio concluso dagli arbitri nell' espletamento del mandato ricevuto ed accertare l' esistenza nella loro volontà dei vizi denunciati.

Tanto ritenuto in via generale, osserva la Corte che il motivo sopra sintetizzato è infondato. Inutilmente invero la ricorrente invoca la natura di principi inderogabili, in quanto posti a tutela dell' interesse pubblico a che l' opera appaltata sia completata nel modello - associazione temporanea di imprese - costituito ai fini dell' aggiudicazione, delle norme che non consentono lo scioglimento dell' associazione temporanea al di fuori di ipotesi specificamente considerate prima della completa realizzazione dell' opera, atteso che detti principi non appaiono nella specie affatto in discussione.

Amato



Ed infatti la Corte di Appello, condividendo le argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine alla esigenza di tenere nettamente distinte le vicende relative alla società strumentale costituita per l' esecuzione unitaria dei lavori, secondo il modulo previsto dall' art. 23 bis della legge n. 584 del 1977, rispetto a quelle coinvolgenti il raggruppamento temporaneo di imprese, ha osservato con una motivazione indubbiamente sintetica, ma tuttavia sufficiente ad esprimere le ragioni della decisione, che nella specie le questioni affrontate in sede arbitrale e la pronuncia degli arbitri non avevano in alcun modo riguardato la validità o l' efficacia del vincolo costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese - non incidendo il venir meno del soggetto giuridico chiamato a realizzare l' opera e le relative implicazioni sul piano dell' organizzazione e dell' esecuzione dei lavori sulla persistenza del rapporto associativo e sulle relative responsabilità - così da non potersi ravvisare in detta pronuncia alcuna violazione dei principi pubblicistici che presidiano la materia in discussione ed al cui rispetto anche gli arbitri erano certamente tenuti.

E' peraltro evidente che non possono trovare ingresso in questa sede le ulteriori deduzioni della ricorrente dirette a dimostrare, attraverso una non consentita lettura della pronuncia arbitrale, diffusamente richiamata nei suoi vari passaggi argomentativi, ed una diversa definizione del suo contenuto negoziale, che in realtà detta decisione ebbe effettivamente ad incidere sul vincolo tra le due società costituite in associazione temporanea ed a violare i principi pubblicistici innanzi richiamati.

Lucio P.



Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 183 e 345 c.p.c., si deduce l' errore della Corte di Appello nell' aver ritenuto tardiva l' eccezione di nullità del lodo per essere stato emesso in forza di clausola arbitrale divenuta inefficace a seguito della adozione dello statuto della società consortile, in quanto formulata solo in comparsa conclusionale dinanzi al Tribunale e quindi non riproponibile in appello, non considerando che detta eccezione non introduceva un nuovo tema di indagine, ma si risolveva in una ulteriore deduzione a sostegno della domanda di accertamento della nullità del lodo, e che comunque la nullità prospettata era rilevabile di ufficio.

Il motivo è infondato. Correttamente invero la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile in appello detta eccezione ai sensi dell' art. 345 c.p.c., atteso che la stessa, come già rilevato dal Tribunale, era stata proposta per la prima volta in comparsa conclusionale dinanzi al primo giudice, nè potendo essa chiaramente ricondursi alla iniziale domanda di nullità del lodo, proposta con riferimento a diverse e specifiche ragioni connesse a presunti errori di fatto degli arbitri, ad inosservanza del principio del contraddittorio ed a violazione del mandato conferito. Peraltro l' assunto secondo il quale si tratterebbe di nullità rilevabile di ufficio, formulato senza alcun supporto argomentativo, è agevolmente contrastato dal rilievo che la costituzione del collegio arbitrale fu pacificamente invocata ed effettuata con riferimento alla clausola compromissoria contenuta nella scrittura del 13 settembre 1989, di natura chiaramente pattizia.

Handwritten signature



Con il terzo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la s.r.l. NER aveva eccepito l'invalidità del lodo per errore essenziale, costituito dalla duplice circostanza che gli arbitri avevano ritenuto non contestati i conteggi sottoposti dalla s.p.a. Borini al collegio arbitrale e che lo stesso collegio aveva ricondotto alla decisione assembleare, piuttosto che a quella del consiglio di amministrazione della società consortile, la fonte dell'obbligo di finanziamento di quest'ultima, il cui inadempimento era stato addebitato alla s.r.l. NER, e che la Corte di Appello nel respingere tali eccezioni ha adottato una motivazione del tutto errata ed incongrua.

In particolare, per quanto attiene al primo rilievo, si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dagli arbitri, la ricorrente aveva contestato tutti i conteggi predisposti dalla s.p.a. Borini e che il non essersi addentrata in una analitica confutazione delle singole voci trovava ragione nel fatto che essa era stata estromessa dall'appalto e che la società capogruppo non aveva fornito alcun rendiconto. Si osserva che anche l'ulteriore argomento addotto dalla sentenza impugnata per escludere l'errore degli arbitri sul punto, consistente nel rilievo che essi avevano operato una riduzione delle pretese della s.p.a. Borini, appare inconsistente, atteso che detta riduzione era stata disposta solo sul presupposto che la s.r.l. NER non aveva condiviso, in quanto non resa edotta, la decisione di dar corso all'esecuzione di lavori extracontrattuali.

Garof.



In relazione al secondo errore prospettato si sostiene che la sentenza impugnata ha illegittimamente ritenuto la novità dell' eccezione, sollevata nella comparsa conclusionale di primo grado, atteso che la s.p.a. Borini non aveva rifiutato il contraddittorio sul punto, così come ha illegittimamente affermato che si trattava di un preteso errore della decisione arbitrale non denunciabile come motivo di impugnazione del lodo, trattandosi invece di errore di fatto e derivando dalla delibera del consiglio di amministrazione l' obbligo del socio di operare il finanziamento in proprio, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell' altro socio.

Il complesso motivo è infondato. Quanto al primo ordine di censure, va osservato che la Corte di Appello ha con motivazione congrua e logica condiviso la decisione del Tribunale, il quale aveva a sua volta rilevato che gli arbitri non avevano affatto attribuito alla s.r.l. NER una condotta diversa da quella effettivamente tenuta: in particolare essi non avevano sostenuto che in quella sede la s.r.l. NER non aveva contestato i conteggi predisposti dalla s.p.a. Borini, ma avevano al contrario dato conto " delle diffuse contestazioni di fondo in ordine alla sussistenza di un titolo creditorio della Borini " e tuttavia ne avevano evidenziato la inidoneità a confutare " l' esattezza " della prospettazione contabile formulata, così da doversi chiaramente escludere l' errore di fatto denunciato.

Ciò vale a dire che le contestazioni della s.r.l. NER avevano riguardato i titoli giuridici relativi alle somme richieste, ma non i corrispondenti importi, e che pertanto la relativa indagine era stata correttamente limitata dagli arbitri, nell' ambito del mandato ricevuto,

giuristi



alla verifica della fondatezza delle pretese creditorie avanzate dalla s.p.a. Borini.

Quanto al secondo ordine di rilievi, concernenti l'asserito errore degli arbitri per aver attribuito alla decisione assembleare, e non alla decisione unanime del consiglio di amministrazione della società, la fonte dell'obbligo di finanziamento a carico della s.r.l. NER, va osservato che la Corte di Appello ha innanzi tutto correttamente rilevato la non proponibilità della doglianza in sede di impugnazione, in quanto formulata tardivamente dinanzi al Tribunale (la stessa ricorrente dà atto che detta doglianza fu avanzata per la prima volta in comparsa conclusionale: v. pag. 27 del ricorso). Le ulteriori osservazioni contenute nella sentenza impugnata circa l'infondatezza dell'eccezione stessa, svolte per una mera esigenza di completezza espositiva (" a tutto voler concedere "), sono chiaramente prive di valore decisorio, onde le censure avverso di esse proposte devono considerarsi inammissibili.

Con il quarto motivo, denunciando violazione del principio del contraddittorio, omissione ed insufficienza di motivazione, si sostiene che la Corte territoriale, nel ritenere insussistente il vizio di violazione del principio del contraddittorio denunciato, con riferimento alla mancata disamina da parte degli arbitri di tutte le questioni devolute dalla s.r.l. NER alla loro cognizione, relative ai comportamenti adottati dalla s.p.a. Borini nella gestione dell'appalto, e limitandosi ad affermare che l'appellante inammissibilmente lamentava un vizio di omessa motivazione del negozio arbitrale, ha erroneamente disatteso gli specifici motivi di gravame dedotti al riguardo, ed in particolare

12
→



non ha considerato che nel giudizio di impugnazione di lodo arbitrale irrituale è inibita la possibilità di censurare il lodo chiedendo un riesame dei rilievi svolti nel relativo procedimento, onde l'omesso esame da parte degli arbitri di domande, eccezioni e deduzioni comporta l'eliminazione dell'unico grado di giurisdizione di merito previsto dall'ordinamento, e quindi violazione del principio del contraddittorio e mancata osservanza del mandato ricevuto, con conseguente errata formazione della volontà degli stessi arbitri.

La doglianza è priva di fondamento. Correttamente invero la sentenza impugnata ha rilevato che il corrispondente motivo di appello tendeva a prospettare come vizio di violazione del principio del contraddittorio una censura concernente le argomentazioni poste dagli arbitri a sostegno della propria pronuncia, sotto il profilo dell'omessa considerazione di deduzioni svolte dalla s.r.l. NER, ossia a lamentare un mero difetto di motivazione del lodo.

Va peraltro rilevato che nell'arbitrato irrituale - quale vicenda che inizia e si esaurisce sul piano contrattuale - la violazione del principio del contraddittorio non si pone come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato e può rilevare esclusivamente ai fini dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1429 c.c., ossia come un errore degli stessi arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dagli stessi espressa, con la conseguenza che la sua deduzione comporta un'indagine sull'effettivo contenuto del mandato stesso ed apprezzamenti riservati al giudice di merito e non censurabili in cassazione, se correttamente e logicamente motivati (v. Cass. 1992 n. 595). Nella specie la Corte di Appello ha sinteticamente, ma

2



adeguatamente rilevato, con apprezzamento qui non censurabile, che gli arbitri avevano affrontato tutti gli argomenti decisivi proposti dalla convenuta, in adempimento del mandato loro conferito.

Con il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1710, 1711 e 1713 c.c., dell' art. 1218 c.c., degli artt. 20, 21, 22, 23 e 23 bis della legge n. 584/1977, dell' art. 1362 c.c. e degli artt. 183 e 345 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza, omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, nel ritenere inammissibile per la sua novità e comunque infondata la domanda riconvenzionale della s.r.l. NER volta ad ottenere il risarcimento del danno derivato dai comportamenti inadempienti della s.p.a. Borini in relazione al rapporto di mandato, ed in particolare dalla rinuncia alle riserve e dalla estromissione della stessa s.r.l. NER dalla esecuzione dei lavori, ha doppiamente errato: innanzi tutto in quanto sin dal primo grado di giudizio ella si era lamentata del fatto che la s.p.a. Borini, nella sua qualità di mandataria, aveva violato gli obblighi sulla stessa gravanti, rinunciando alle riserve e successivamente svolgendo le opere in proprio, senza fornire alcun rendiconto; in secondo luogo perchè, affermando che se la pretesa risarcitoria si riferiva a fatti verificatisi prima della decisione essa comportava una inammissibile sovrapposizione con l' oggetto del giudizio arbitrale, mentre se si riferiva a danni intervenuti successivamente non poteva esser fatta valere dinanzi al giudice ordinario in forza della clausola contenuta nella scrittura del 13 luglio 1989, la Corte di merito non ha considerato da un lato che gli arbitri non si erano pronunciati su tale

Arbitri



questione, e dall' altro lato che la clausola richiamata si riferisce solo alle controversie tra i soci con riferimento alla società consortile, e non a quelle concernenti il rapporto di mandato irrevocabile conferito dalla s.r.l. NER alla s.p.a. Borini a seguito della costituzione dell' associazione temporanea di imprese.

Il motivo è infondato.

Per quanto attiene al profilo di censura diretto a denunciare l' errore della sentenza impugnata per aver ritenuto la novità della domanda di risarcimento del danno derivato alla s.r.l. NER dalla violazione delle regole sul mandato, ed in particolare dall' avere la s.p.a. Borini unilateralmente rinunciato ad alcune riserve, nonostante detta pretesa fosse stata avanzata già nella domanda riconvenzionale in primo grado, va rilevato che in difetto del fascicolo di parte e di quello di ufficio relativi a quel grado del giudizio non è possibile verificare se effettivamente la s.r.l. NER avesse in quella sede proposto una domanda siffatta.

E tuttavia, atteso che la Corte di Appello ha comunque esaminato nel merito detta domanda e ne ha escluso la fondatezza, va osservato che le argomentazioni svolte al riguardo dalla medesima Corte appaiono immuni da censure, in quanto fondate sull' esatto rilievo che la pretesa in oggetto, comunque riconducibile nell' ambito delle questioni devolute agli arbitri dalla clausola contenuta nella scrittura privata del 13 settembre 1989 - concernente qualunque controversia tra le due società associate relativa all' interpretazione e/o esecuzione della scrittura stessa, e quindi anche ai rapporti inerenti alla costituita associazione temporanea di imprese - era da ritenere coperta dalla

acc.



decisione arbitrale e dalla composizione della lite in quella sede effettuata, ovvero, ed alternativamente, ove il danno denunciato si fosse verificato successivamente alla pronuncia del lodo, che la relativa domanda doveva ritenersi riservata alla competenza arbitrale in forza della medesima clausola compromissoria.

Inutilmente peraltro la ricorrente deduce nel motivo di ricorso che in realtà gli arbitri avevano omesso qualsiasi pronuncia al riguardo, avendo la Corte di Appello incensurabilmente accertato - come già rilevato nell' esame del quarto motivo - che gli stessi arbitri avevano affrontato tutte le questioni e le argomentazioni decisive proposte dalla convenuta, nell' ambito e nel rispetto del mandato ricevuto.

Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.

La ricorrente va conseguentemente condannata al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L.601.100,-, oltre L.10.000.000 per onorario.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 7 giugno 2001.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
18 SET. 2001

Oggi, _____

IL CANCELLIERE

Maria Di Nuzzo

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE

Maria Di Nuzzo

109T	250.000
486T	100000
TOT.	350000

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2

27 SET. 2001

Registrato in data Serie 4

al n. 42834 versate B. 350.000

(lire *trecentocinquanta mila*)

p. Il Dirigente Area Servizi
 (Dott.ssa Maria Grazia Di Felice)
 Il Responsabile Servizio Atti Giudiziali
 (Dr. M. FACCICHINI)


